



Comune di Mezzomerico

Provincia di Novara

www.comune.mezzomerico.no.it

N. 34 Reg. Delib.
del 19/12/2024
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE AL
31.12.2023**

L'anno **duemilaventiquattro** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella Sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa in modalità mista, mediante sistema di videoconferenza secondo quanto previsto dal "*Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali comunali in modalità telematica*", sono stati convocati in sessione ordinaria, in prima convocazione, i seguenti consiglieri:

N°	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
1.	MATTACHINI PIETRO	Sindaco	X	
2.	LEONARDI ISACCO	Consigliere	X	
3.	LEONARDI GIACOMO	Consigliere	X	
4.	MACCARONE TANIA	Consigliere	X	
5.	MATTACHINI CRISTINA	Consigliere	X	
6.	MENASPA' DONATELLO	Consigliere	X	
7.	SALIERNO TIZIANA	Consigliere	X (vc)	
8.	VILEN MARJA LIISA ANNIKKI	Consigliere	X	
9.	SCAPPATURA PASQUALE	Consigliere	X (vc)	
10.	MORONI SERENA	Consigliere		X
11.	GIUSTINA SIMONE	Consigliere	X	
	TOTALE		10	1

Assume la presidenza il sig. MATTACHINI PIETRO, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Reggente BOGGI Dott. GIOVANNI in videoconferenza.

Il Segretario Comunale all'inizio dei lavori chiede se i presenti, rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno Consiglio Comunale, abbiano dovere di astenersi, essendo coinvolti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al 4° grado. Nessuno dei presenti dichiara la sussistenza del dovere di astenersi.

Previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, il Consiglio Comunale passa alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE AL
31.12.2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti “vincolo di scopo” e “vincolo di attività”;
- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere “strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) “non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile”.

CONSIDERATO:

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla

verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
 - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 33 in data 26.09.2018 con la quale è stata effettuata, in esecuzione di quanto stabilito dall' art. 24 del D.Lgs 19.8.2016 modificato con D.Lgs 16.6.2017 n. 100, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 ed approvato conseguentemente il seguente elenco delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dal Comune alla data del 23 settembre 2016

A) PARTECIPAZIONI DIRETTE

N	Denominazione Società	Oggetto Societario	Capitale Società	Quota Posseduta
1	Acqua Novara VCO s.p.a. Via Triggiani n. 9	Gestione del servizio idrico integrato	€ 7.839.467,00 i.v.	0,1503% pari a n. 11.777 azioni del valore di € 1

B) PARTECIPAZIONI INDIRETTE

N	Denominazione Società	Oggetto Societario	Capitale Società	Quota Posseduta

RITENUTO, con riferimento alla società ACQUA NOVARA VCO SPA, confermare le considerazioni e valutazioni di seguito riportate:

- la società Acqua Novara VCO svolge attività di gestione del ciclo idrico integrato rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- la quota di partecipazione del Comune in Acqua Novara VCO si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire la fornitura del servizio idrico integrato, per il quale tale società, interamente a capitale pubblico, è stata appositamente costituita;
- non sussiste, relativamente ad Acqua Novara VCO, alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore, trattandosi di ente gestore del servizio idrico integrato di un ampio territorio che ricomprende le province di Novara e del VCO;

PRESO ATTO che:

- al 31.12.2023 la società partecipata Acqua Novara VCO SpA deteneva una partecipazione in "UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE", rete d'impresе con soggettività giuridica tra 18 utility in house piemontesi, pari ad € 5.000,00. Il soggetto ha sede a Torino e dispone di fondo patrimoniale di 95 mila euro. La quota detenuta da Acqua Novara VCO SpA rappresenta il 5,26% di tale fondo;

DATO ATTO che UTILITY ALLIANCE DEL PIEMONTE è costituita nella forma giuridica di contratto di rete dotato di soggettività giuridica, per cui la partecipazione sopra evidenziata non rientra tra le partecipazioni indirette in società oggetto di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1 del TUSP;

RITENUTO, con riferimento all'Agenzia Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.C.AR.L., confermare le considerazioni e valutazioni che di seguito si riportano:

- svolge attività di promozione turistica rientrante quindi tra le attività individuate dall' art. 4 comma 2 lett. a), quale produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- la quota di partecipazione del Comune nell'Agenzia Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.C.AR.L. si ritiene debba essere necessariamente mantenuta, al fine di garantire l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza turistica;
- non sussiste, relativamente all'Agenzia Turistica Locale Terre dell'Alto Piemonte Biella Novara Valsesia Vercelli S.C.AR.L., alcuna necessità di aggregazione della società con altre società operanti nello stesso settore;

RITENUTO di confermare, sulla scorta di un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune detiene partecipazioni, la situazione esistente, rilevando che non sussistono i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 20, dai quali emerge la necessità di attuare un piano di riassetto

per la razionalizzazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società partecipate;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mezzomerico e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle relazioni tecniche **allegati 1-a, 1-b, 1-c, 1-d** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri:

- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
- del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000;

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Osservata la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma n) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Con votazione favorevole di n. 10 consiglieri, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2023** delle società in cui il Comune di Mezzomerico detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate negli **ALLEGATI 1a,1b,1c,1d**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate negli **ALLEGATI 1a,1b,1c,1d**;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di provvedere, stante la necessità di dare immediata attuazione agli adempimenti di cui al presente atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000;

Con votazione favorevole di n. 10 consiglieri, contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, IV comma, del TUEL.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO
MATTACHINI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
BOGGI Dott. GIOVANNI

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
MATTACHINI PIETRO

Si esprime il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì, 19/12/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mattachini Pietro

Lì,

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutiva, a partire dal: 09/01/2025

Lì, 09/01/2025

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(BOGGI Dott. GIOVANNI)

E S E C U T I V I T À

- ☐ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva lì _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..
- ☒ Per la dichiarazione di immediata eseguibilità di cui all'art. 134, comma 4 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
(BOGGI Dott. GIOVANNI)